

IL PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

IL PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

IL PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

IL PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

In una azienda si devono mettere in atto misure di controllo per eliminare o ridurre i rischi per la loro salute secondo la seguente gerarchia di controllo:

- definire processi di lavoro e controlli;
- utilizzare apparecchiature e materiali adatti per ridurre le emissioni di sostanze pericolose;
- applicare misure di protezione collettive alla fonte del rischio (es. impianti di aerazione, adeguate soluzioni organizzative) ;
 - adottare misure di protezione individuali (DPI) (ultima soluzione applicabile, a cui fare ricorso soltanto se non è possibile controllare l'esposizione con altri mezzi) .

IL PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Lista di controllo per la prevenzione degli infortuni

1. sono state stabilite in maniera chiara le procedure e le responsabilità concernenti la salute e la sicurezza ?
2. sono tutti a conoscenza delle proprie responsabilità e di quelle altrui?
3. si sa come adempiere la normativa in materia di salute e sicurezza? In caso contrario, si è nominata una persona competente in grado di fornire una consulenza?
4. si sono individuati i principali rischi per la salute e la sicurezza e si adottano azioni volte alla loro eliminazione o riduzione?
5. le disposizioni impartite per la manutenzione delle apparecchiature di lavoro sono adeguate?

IL PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Lista di controllo per la prevenzione degli infortuni

6. i lavoratori hanno ricevuto i D.P.I. necessari per tutelarsi dai rischi che non possono essere evitati?
7. I lavoratori hanno ricevuto una formazione per utilizzare correttamente i D.P.I.?
8. lavoratori sono stati informati dei rischi e hanno ricevuto una formazione sulle procedure necessarie per lavorare in sicurezza e per le emergenze?
9. I lavoratori vengono consultati su questioni concernenti la salute e la sicurezza, compresa l'introduzione di variazioni alle politiche aziendali, alle procedure di lavoro, alle attrezzature?

IL PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Lista di controllo per la prevenzione degli infortuni

10. i lavoratori sanno come riferire l'esistenza di condizioni pericolose e incidenti?
11. vengono adottate azioni tempestive per indagare gli infortuni, i quasi incidenti e i problemi segnalati?
12. il luogo di lavoro è sottoposto a regolari ispezioni e vengono fatti i dovuti controlli per verificare se i lavoratori si attengono alle procedure di lavoro sicure?
13. È presente un sistema di revisione della strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle procedure di lavoro?

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

«art. 15: misure generali di tutela»:

-
- **eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
- **riduzione dei rischi alla fonte;**
- **limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- **allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**
-

«art. 17: obblighi del datore di lavoro non delegabili»:

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;**
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;**

«art. 18: obblighi del datore di lavoro e del dirigente»:

.....
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;**
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**

.....

«art. 33: compiti del servizio di prevenzione e protezione»:

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

.....

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Articolo 45 - Primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.**
- 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro risulta quello di predisporre le misure di emergenza da attuare in caso di necessità di intervento di primo soccorso.

I provvedimenti da intraprendere, specifici caso per caso, devono essere previsti nell'ambito di uno studio preliminare per la gestione del primo soccorso; tale studio si inserisce nel più ampio capitolo che riguarda la stesura del **Piano di gestione delle emergenze** (ad esempio il sistema antincendio o il sistema di evacuazione rapida del luogo di lavoro) all'interno del quale, pertanto, uno spazio importante deve essere dedicato alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze sanitarie.

Questo specifico piano viene identificato nel testo come **Piano di primo soccorso**.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Le regole del **primo soccorso aziendale** sono le seguenti:

- a) effettuare una valutazione del rischio mirata alla definizione delle caratteristiche del servizio di primo soccorso presso l'azienda/impresa:
 - 1) designare gli addetti al primo soccorso;
 - 2) definire i compiti di ogni lavoratore ed in particolare le procedure di coinvolgimento degli addetti al primo soccorso;
 - 3) definire i compiti degli addetti al soccorso;
 - 4) definire le procedure di attivazione del soccorso esterno;
 - 5) individuare i presidi minimi richiesti per il Pronto Soccorso aziendale e la loro ubicazione;
 - 6) individuare la documentazione necessaria da allegare al piano di primo soccorso;
 - 7) prevedere una cartellonistica adeguata ed organizzarne l'affissione;
 - 8) informare tutti i dipendenti;
 - 9) formare ed addestrare gli addetti al primo soccorso e curarne l'aggiornamento.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

La “valutazione del rischio mirata alla organizzazione e gestione del servizio di primo soccorso” dovrà prendere in considerazione in linea generale i seguenti aspetti:

- Valutazione della tipologia d’attività (es. in un’azienda chimica, in cui si producono o si manipolano solventi, uno dei principali rischi è rappresentato dalla potenziale formazione di miscele esplosive e pertanto in tema di primo soccorso sarà opportuna l’adozione di specifiche modalità d’approccio all’infortunato, di peculiari attrezzature e materiali di primo soccorso ecc.);
- Valutazioni inerenti il luogo in cui si svolge l’attività lavorativa (es. evidenziare, a questo riguardo, la raggiungibilità del potenziale infortunato all’interno dell’azienda o dell’azienda all’interno del territorio in cui è situata e quindi verificare la lontananza del sito o le difficoltà nel raggiungere il sito stesso con i mezzi di pubblica emergenza);
- Valutazione della “numerosità” dei lavoratori potenzialmente a rischio infortunio in rapporto alla ricettività del servizio territoriale di pubblica emergenza;
- Valutazione delle caratteristiche idrogeologiche e/o meteorologiche della zona in cui è situata l’unità produttiva o il cantiere;
- Valutazione di qualsiasi altro aspetto possa condizionare specifiche scelte organizzative o gestionali del servizio di primo soccorso.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

La creazione del servizio di primo soccorso è rappresentata dalla designazione dei lavoratori addetti al servizio stesso: si tratta di un atto logico nella costituzione di un sistema organizzativo che deve comprendere al suo interno non solo attrezzature, ma anche persone competenti, e di un obbligo di legge per tutti i datori di lavoro.

In qualsiasi azienda o unità produttiva (compresa l'impresa edile) e presso ogni cantiere è necessario procedere comunque alla designazione degli addetti di primo soccorso redigendo il documento di incarico.

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Con la presente si designa quale addetto agli interventi di primo soccorso

il sig. <.....>

a cui è assegnato in particolare il seguente compito:

prestare il primo soccorso immediato all'infortunato, in attesa del servizio ambulanza che verrà chiamato su disposizione dell'addetto stesso (vedi piano di primo soccorso).

Data <.....>

Firma del Responsabile Legale <.....>

Firma per presa visione del RIs <.....>

Firma per accettazione dell'addetto <.....>

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

A fronte dei rischi di infortunio identificati si dovranno quindi fornire delle procedure specifiche, accanto a quelle più generali che indichino a tutti i lavoratori ad esempio come avvicinarsi al luogo dell'infortunio, come eliminare la causa che lo ha provocato, come e quali addetti attivare (es. addetti al soccorso sanitario e/o all'emergenza).

Quanto affermato risulta applicabile anche alla realtà dei cantieri edili: prima dell'inizio dei lavori, infatti, è necessario che tali procedure (che devono entrare a far parte del piano operativo di sicurezza della singola impresa) siano trasferite a tutti i lavoratori che entreranno in cantiere (per il tramite del datore di lavoro o eventualmente suoi preposti) nel corso di apposite riunioni preliminari all'inizio dell'attività.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Esempi di procedure elaborate sulla base di rischi specifici:

Azienda in cui si configura un rischio di scariche elettriche ad alta tensione.

Procedura d'intervento

- Di solito tale contatto provoca immediatamente la morte dell'infortunato; non fare gli eroi: non avvicinarsi mai a meno di 20 metri da una persona che sia rimasta folgorata da corrente ad alta tensione o ad esempio alla gru che ha accidentalmente toccato i cavi dell'alta tensione.
- Avvisare immediatamente i tecnici specializzati dell'ENEL.
- Tenere lontani gli altri lavoratori e non avvicinarsi fino a che non si abbia la sicurezza che la corrente è stata interrotta.
- Attuare le procedure standard sulla base delle condizioni del paziente.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Esempi di procedure elaborate sulla base di rischi specifici:

Cantiere con attività di demolizione in cui si può configurare il rischio di crollo di pareti o edifici

Procedura d'intervento

- Valutare bene la situazione ed in particolare la presenza di elementi pericolanti o in bilico o la possibilità imminente di frana.
 - Allontanare immediatamente l'infortunato verso luogo sicuro o meglio cercare, se è possibile, di stabilizzare il materiale in bilico.
 - Chiamare l'ambulanza
- (fare riferimento eventualmente ad ospedali con specializzazione traumatologica e neurologica).
- Soccorrere secondo le necessità riscontrate.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Presidi minimi per gli interventi di Pronto Soccorso e la loro ubicazione

In sostanza:

- le aziende commerciali (e quindi anche uffici, supermercati, sedi tecnico-amministrative di imprese edili, ecc.) fino a 25 dipendenti non sono tenute a garantire presidi di primo soccorso;
- le aziende commerciali con più di 25 dipendenti e tutte quelle industriali sono invece obbligate a garantire la presenza di detti presidi sulla base della valutazione di alcune variabili tipiche di ciascuna azienda o cantiere.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

Presidi minimi per gli interventi di Pronto Soccorso e la loro ubicazione

In particolare i criteri utilizzati per definire la modulazione dei presidi da tenere a disposizione dei lavoratori risultano di tre tipi:


- 1) dimensione dell'azienda definita dal numero di lavoratori impiegati;
- 2) lontananza da un posto pubblico di primo soccorso;
- 3) rischi presenti in azienda: l'organizzazione e la gestione del primo soccorso deve essere conseguente ai reali rischi presenti in azienda.

Non esiste un servizio di primo soccorso standard che vada bene per ogni realtà produttiva (es. presenza di sostanze chimiche volatili o per la possibilità d'incendio, di scoppi oppure presenza di materiali, di vapori o gas o condizioni particolari che possano provocare esplosioni, es. presenza di agenti biologici patogeni nel ciclo produttivo o presenza di sostanze chimiche classificate come tossiche o nocive).

*FORMAZIONE, INFORMAZIONE,
ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI*

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI



«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

I lavoratori hanno il diritto di ricevere informazioni sui rischi esistenti per la salute e sicurezza, sulle misure di prevenzione, sulle procedure di primo soccorso e di emergenza.

La formazione deve essere pertinente e comprensibile, anche per i lavoratori che parlano una lingua diversa. Essa deve essere impartita ai neoassunti ma anche ai lavoratori già in servizio se ci sono variazioni nelle pratiche di lavoro o nelle attrezzature di lavoro oppure quando cambiano le mansioni o ancora se vengono introdotte nuove tecnologie.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

I lavoratori hanno inoltre l'obbligo di collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione previste dai datori di lavoro, seguendo le istruzioni ricevute nel corso della formazione e facendo attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella dei propri colleghi.

È necessario far capire ai lavoratori come lavorare in sicurezza.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

La formazione deve concentrarsi su:

- i principi del sistema di gestione della sicurezza e le responsabilità dei lavoratori;
- i pericoli e i rischi specifici presenti sul lavoro;
- le competenze necessarie per svolgere le attività;
- le procedure da seguire per evitare qualsiasi rischio;
- le misure di prevenzione da adottare prima, durante e dopo l'attività di lavoro;

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

La formazione deve concentrarsi su:

- **istruzioni specifiche concernenti la sicurezza e la salute per i lavoratori alle prese con apparecchiature tecniche e sostanze pericolose;**
- **informazioni sui dispositivi di protezione collettivi e individuali;**
- **fonti di informazione sulla sicurezza e la salute che sono a disposizione dei lavoratori;**
- **informazioni sulle persone da contattare per segnalare i rischi emergenti e le emergenze.**

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Corso per Datore di Lavoro (D.d.L.) che intende assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) : Durata del Corso: 16 ore

Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
I rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori;
Appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
La valutazione dei rischi ;
I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza ;
I dispositivi di protezione individuale;
La prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
La prevenzione sanitaria;
L'informazione e la formazione dei lavoratori;

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Corso per Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).
Durata del Corso: 32 ore

Prima parte: la figura dell'RLS, criteri generali formativi;

Seconda parte: obblighi del datore di lavoro, dei lavoratori, dei preposti, identificazione valutazione dei rischi, richiami giuridici;

Terza parte: nozioni di pronto soccorso e gestione delle emergenze;

Quarta parte: nozioni per la prevenzione incendi;

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Corso di Primo Soccorso in Azienda e Gestione delle Emergenze.
La formazione si rivolge ai lavoratori che intendono ricoprire l'incarico di
addetto al pronto soccorso e alla gestione delle emergenze in azienda.
Durata del Corso: 12/16 ore

La formazione dovrà offrire al lavoratore tutte le conoscenze necessarie per ricoprire l'incarico in oggetto, sia in aziende classificate di tipo A (16 ore di corso) che di tipo B e C (12 ore di corso) ai sensi dell' art. 1 del Decreto 15 Luglio 2003 n. 388.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Corso per Addetto alla squadra antincendio in aziende a rischio basso
Il corso si rivolge ai lavoratori che intendono ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio in aziende con categoria di rischio basso.

Durata del Corso: 4 ore

**La Combustione - Il triangolo del fuoco - Le sostanze estinguenti
Gli estintori - Pericolosità del fuoco - La valutazione del rischio e le
misure di prevenzione e protezione - Comportamento preventivo
La segnaletica - Ordine e pulizia - Le porta tagliafuoco
Norme comportamentali per i fumatori - Macchine ed apparecchi elettrici
Uso di fiamme libere saldatura e taglio dei metalli**

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Corso di Formazione e Informazione Lavoratore

Il corso si rivolge ai lavoratori al fine di dare agli stessi tutte le nozioni e specifiche tecniche in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata del Corso: 4 ore

- rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione attuate;
 - i rischi specifici cui è sottoposto ogni lavoratore in relazione all'attività svolta;
 - le normative di sicurezza vigenti;
- disposizioni aziendali in materia di rispetto delle normative di sicurezza;
- pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede tecniche e dei dati sulla sicurezza previsti dalla n.v. e dalla norma di buona tecnica;

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- il significato delle figure del R.S.P.P. e del Medico Competente;
 - i nominativi dei lavoratori incaricati dei compiti speciali (antincendio, pronto soccorso, gestione delle emergenze in genere) ;
- rischi derivanti all'udito per l'esposizione al rumore ai sensi della n.v.;
- formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute (es. al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni, alle attrezzature e alle macchine a lui affidate, alle sostanze utilizzate, agli impianti da lui utilizzati o sui cui deve effettuare lavorazioni, ai dispositivi di sicurezza a lui forniti, al divieto di rimuovere i carter di sicurezza sulle macchine
al divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza sulle macchine e gli impianti
all'obbligo di indossare ed utilizzare correttamente i D.P.I. forniti
al divieto di rimuovere la cartellonistica di sicurezza all'obbligo di osservare tutte le prescrizioni impartite dalla cartellonistica di sicurezza, ecc. ecc.)

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Corso per Mulettisti. Patentino per guidare il muletto
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che necessitano di abilitazione alla guida di muletti e/o transpallet elettrici (patentino muletto)

Durata del Corso: 4 ore

REQUISITI RICHIESTI DAL MESTIERE DI CARRELLISTA:

integrità fisica; vista ed udito buoni; prontezza dei riflessi; attitudine a valutare il peso, la stabilità e l'equilibrio dei materiali; valutazione esatta delle dimensioni, delle distanze, dello spazio e delle velocità; percezione dei colori; coordinamento dei movimenti; senso di responsabilità e di prudenza; temperamento calmo e riflessivo.

**Grazie per l'attenzione....
Arrivederci**

Dott. Arch. Paolo Quadrelli